

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale²

Concluso a Roma il 10 marzo 1988

Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 1992³

Depositato dalla Svizzera con strumento ratificato il 12 marzo 1993

Entrato in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993

(Stato 19 marzo 2014)

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima,

riconoscendo che le ragioni per le quali la Convenzione è stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale,

tenendo conto delle disposizioni della predetta Convenzione,

affermando che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1.⁴ Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell'articolo 1, quelle degli articoli 2^{bis}, 5, 5^{bis} e 7 e quelle degli articoli 10–16, compresi gli articoli 11^{bis}, 11^{ter} e 12^{bis} della Convenzione⁵ per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano pure *mutatis mutandis* ai reati menzionati negli articoli 2, 2^{bis} e 2^{ter} del presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

2. Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l'autore od il presunto autore del reato è

RU **1993** 1923; FF **1992** II 1313

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Gli em. del 14 ott. 2005 (RS **0.747.711.1**; RU **2010** 3345) sono inseriti nel presente testo. Questi em. sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque i loro campi d'applicazione.

³ Art. 1 lett. b del DF del 28 set. 1992 (RU **1993** 1909).

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

⁵ RS **0.747.71**

scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa.

3. Ai fini del presente Protocollo, per «piattaforma fissa» si intende un'isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

Art. 2

1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:

- a) s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con la violenza o con minaccia di violenza, oppure
- b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure
- c) distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
- d)⁶ colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza.
- e)⁷ ...

2.⁸ Commette altresì reato chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 1 b) e c), se detta minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Art. 2^{bis}⁹

Commette reato ai sensi del presente Protocollo chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, allo scopo di compiere un atto che, per sua natura o visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto qualsiasi:

- a) utilizza contro una piattaforma fissa o a bordo della stessa o scarica da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 1 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

⁷ Abrogata dall'art. 3 par. 2 del Prot. del 14 ott. 2005, approvata dall'AF il 13 giu. 2008, con effetto per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 3 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

⁹ Introdotto dall'art. 4 par. 1 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

- b) scarica da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
- c) minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) o b), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione.

Art. 2^{ter} 10

Commette altresì reato ai sensi del presente Protocollo chiunque:

- a) illecitamente ed intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 o all'articolo 2^{bis}; o
- b) tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell'articolo 2, nelle lettere a) o b) dell'articolo 2^{bis} o nella lettera a) del presente articolo; o
- c) si rende complice di un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis} o alle lettere a) o b) del presente articolo; o
- d) organizza la commissione di un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis} o alle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o
- e) contribuisce alla commissione di uno o più reati di cui all'articolo 2 o 2^{bis} o alle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato:
 - i) nell'intento di facilitare l'attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis}, o
 - ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis}.

Art. 3

1.¹¹ Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2^{bis} e 2^{ter} quando il reato è commesso:

- a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; o
- b) da un cittadino di tale Stato.

¹⁰ Introdotto dall'art. 4 par. 2 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 1 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:

- a) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;
- b) quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
- c) quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

3.¹² Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale.

4.¹³ Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2^{bis} e 2^{ter} nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2.

5. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 4

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 4^{bis 14} Clausola finale del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Le clausole finali del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale sono gli articoli 8–13 del Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Nel presente Protocollo, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte del Protocollo del 2005.

¹² Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 2 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 3 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

¹⁴ Introdotto dall'art. 7 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall'AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU **2010** 3345 3343; FF **2008** 985).

Art. 5

1. Il presente Protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la Sede dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata «l'Organizzazione») dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l'adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:
 - a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
 - b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure
 - c) adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.
4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, può divenire Parte al presente Protocollo.

Art. 6

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 7

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.
4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.

Art. 8

1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all'adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque.
3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
 - a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell'Organizzazione:
 - i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;
 - ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 - iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;
 - iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;
 - b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.
3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite¹⁵.

Art. 10

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

¹⁵ RS 0.120

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 19 marzo 2014¹⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	23 settembre	2003 A	22 dicembre	2003
Albania	19 giugno	2002 A	17 settembre	2002
Algeria	30 giugno	2006 A	28 settembre	2006
Andorra	17 luglio	2006 A	15 ottobre	2006
Antigua e Barbuda	12 ottobre	2009 A	10 gennaio	2010
Arabia Saudita	2 febbraio	2006	3 maggio	2006
Argentina	26 novembre	2003	24 febbraio	2004
Armenia	8 giugno	2005 A	6 settembre	2005
Australia	19 febbraio	1993 A	20 maggio	1993
Austria	28 dicembre	1989 A	1° marzo	1992
Azerbaigian	26 gennaio	2004 A	25 aprile	2004
Bahamas	25 ottobre	2005	23 gennaio	2006
Bahrein	21 ottobre	2005 A	19 gennaio	2006
Bangladesh	9 giugno	2005 A	7 settembre	2005
Barbados	6 maggio	1994 A	4 agosto	1994
Belarus	4 dicembre	2002 A	4 marzo	2003
Belgio	11 aprile	2005	10 luglio	2005
Benin	31 agosto	2006 A	29 novembre	2006
Bolivia	13 febbraio	2002 A	14 maggio	2002
Bosnia e Erzegovina	28 luglio	2003 A	26 ottobre	2003
Botswana	14 settembre	2000 A	13 dicembre	2000
Brasile*	25 ottobre	2005	23 gennaio	2006
Brunei	4 dicembre	2003	3 marzo	2004
Bulgaria	8 luglio	1999	6 ottobre	1999
Burkina Faso	15 gennaio	2004 A	14 aprile	2004
Cambogia	18 agosto	2006 A	16 novembre	2006
Canada	18 giugno	1993	16 settembre	1993
Capo Verde	3 gennaio	2003 A	3 aprile	2003
Ceca, Repubblica	10 dicembre	2004	10 marzo	2005
Cile	22 aprile	1994	21 luglio	1994
Cina*	20 agosto	1991	1° marzo	1992
Cipro	2 febbraio	2000 A	2 maggio	2000
Comore	6 marzo	2008 A	4 giugno	2008
Corea (Sud)	10 giugno	2003	8 settembre	2003
Costa d'Avorio	23 marzo	2012 A	21 giugno	2012
Costa Rica	25 marzo	2003	23 giugno	2003
Croazia	18 marzo	2005 A	16 novembre	2005
Cuba*	20 novembre	2001 A	18 febbraio	2002
Danimarca*	25 agosto	1995	23 novembre	1995

¹⁶ RU 1993 1923, 2002 3839, 2004 2755, 2005 4441, 2008 101, 2010 2297 e 2014 765.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Dominica	12 ottobre 2004 A	10 gennaio 2005
Dominicana, Repubblica	12 agosto 2009 A	10 novembre 2009
Ecuador	10 marzo 2003 A	8 giugno 2003
Egitto*	8 gennaio 1993	8 aprile 1993
El Salvador	7 dicembre 2000 A	7 marzo 2001
Emirati Arabi Uniti*	15 settembre 2005 A	14 dicembre 2005
Estonia	28 gennaio 2004 A	27 aprile 2004
Figi	21 maggio 2008 A	19 agosto 2008
Filippine	6 gennaio 2004	5 aprile 2004
Finlandia	28 aprile 2000 A	27 luglio 2000
Francia*	2 dicembre 1991	1° marzo 1992
Georgia	1° agosto 2006 A	9 novembre 2006
Germania	6 novembre 1990 A	1° marzo 1992
Ghana	1° novembre 2002 A	30 gennaio 2003
Giamaca*	19 agosto 2005	17 novembre 2005
Giappone	24 aprile 1998 A	23 luglio 1998
Gibuti	9 giugno 2004 A	7 settembre 2004
Giordania	2 luglio 2004	30 settembre 2004
Grecia	11 giugno 1993	9 settembre 1993
Grenada	9 gennaio 2002 A	9 aprile 2002
Guatemala	26 agosto 2009 A	24 novembre 2009
Guinea	1° febbraio 2005 A	2 maggio 2005
Guinea equatoriale	14 gennaio 2004 A	13 aprile 2004
Guinea-Bissau	14 ottobre 2008 A	12 gennaio 2009
Guyana	30 gennaio 2003 A	30 aprile 2003
Honduras	17 maggio 2005 A	15 agosto 2005
India	15 ottobre 1999 A	13 gennaio 2000
Iran*	30 ottobre 2009 A	28 gennaio 2010
Irlanda	10 settembre 2004 A	9 dicembre 2004
Islanda	28 maggio 2002 A	26 agosto 2002
Isole Marshall	16 ottobre 1995 A	14 gennaio 1996
Israele	6 gennaio 2009	6 aprile 2009
Italia	26 gennaio 1990	1° marzo 1992
Kazakistan	24 novembre 2003 A	24 febbraio 2004
Kenya	21 gennaio 2002 A	21 aprile 2002
Kiribati	17 novembre 2005 A	16 febbraio 2006
Kuwait	30 giugno 2003 A	28 settembre 2003
Laos	20 marzo 2012 A	18 giugno 2012
Lesotho	25 giugno 2013 A	23 settembre 2013
Lettonia	4 dicembre 2002 A	4 marzo 2003
Libano	16 dicembre 1994 A	16 marzo 1995
Liberia	5 ottobre 1995	3 gennaio 1996
Libia	8 agosto 2002 A	6 novembre 2002
Liechtenstein	8 novembre 2002 A	6 febbraio 2003

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Lituania	30 gennaio	2003 A	30 aprile	2003
Lussemburgo	5 gennaio	2011 A	5 aprile	2011
Macedonia	5 agosto	2007 A	5 novembre	2007
Madagascar	15 settembre	2006 A	14 dicembre	2006
Malawi	10 gennaio	2014 A	10 aprile	2014
Maldive	25 febbraio	2014 A	26 maggio	2014
Mali	29 aprile	2002 A	28 luglio	2002
Malta	20 novembre	2001 A	18 febbraio	2002
Marocco	8 gennaio	2002	8 aprile	2002
Mauritania	17 gennaio	2008	16 aprile	2008
Maurizio	3 agosto	2004 A	1° novembre	2004
Messico*	13 maggio	1994 A	11 agosto	1994
Moldova*	11 ottobre	2005 A	9 gennaio	2006
Monaco	25 gennaio	2002 A	25 aprile	2002
Mongolia	22 novembre	2005 A	20 febbraio	2006
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	8 gennaio	2003 A	8 aprile	2003
Myanmar	19 settembre	2003 A	18 dicembre	2003
Namibia	7 settembre	2005 A	6 dicembre	2005
Nauru	11 agosto	2005 A	9 novembre	2005
Nicaragua	4 luglio	2007 A	2 ottobre	2007
Niger	30 agosto	2006 A	28 novembre	2006
Niue	22 giugno	2009 A	20 settembre	2009
Norvegia	18 aprile	1991	1° marzo	1992
Nuova Zelanda	10 giugno	1999	8 settembre	1999
Oman	24 settembre	1990 A	1° marzo	1992
Paesi Bassi*	5 marzo	1992	3 giugno	1992
Pakistan	20 settembre	2000 A	19 dicembre	2000
Palau	4 dicembre	2001 A	4 marzo	2002
Panama	3 luglio	2002 A	1° ottobre	2002
Paraguay	12 novembre	2004 A	10 febbraio	2005
Perù	19 luglio	2001 A	17 ottobre	2001
Polonia	25 giugno	1991	1° marzo	1992
Portogallo	5 gennaio	1996 A	4 aprile	1996
Qatar	18 settembre	2003 A	17 dicembre	2003
Regno Unito*	3 maggio	1991	1° marzo	1992
Isola di Man	8 febbraio	1999	7 maggio	1999
Romania	2 giugno	1993 A	31 agosto	1993
Russia	4 maggio	2001	2 agosto	2001
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	18 agosto	2004
Saint Vincent e Grenadine	9 ottobre	2001 A	7 gennaio	2002
São Tomé e Príncipe	5 maggio	2006 A	3 agosto	2006
Seicelle	24 gennaio	1989	1° marzo	1992
Senegal	9 agosto	2004 A	7 novembre	2004
Serbia	2 marzo	2005 A	31 maggio	2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Siria	24 marzo	2003 A	22 marzo	2003
Slovacchia	8 dicembre	2000 A	8 marzo	2000
Slovenia	18 luglio	2003 A	16 ottobre	2003
Spagna	7 luglio	1989	1° marzo	1992
Stati Uniti	6 dicembre	1994	6 marzo	1995
Sudafrica	8 luglio	2005 A	6 ottobre	2005
Sudan	22 maggio	2000 A	20 agosto	2000
Svezia	13 settembre	1990	1° marzo	1992
Svizzera	12 marzo	1993	10 giugno	1993
Swaziland	17 aprile	2003 A	16 luglio	2003
Tagikistan	12 agosto	2005 A	10 novembre	2005
Togo	10 marzo	2003 A	8 giugno	2003
Tonga	6 dicembre	2002 A	6 marzo	2003
Trinidad e Tobago	27 luglio	1989 A	1° marzo	1992
Tunisia	6 marzo	1998 A	4 giugno	1998
Turchia*	6 marzo	1998	4 giugno	1998
Turkmenistan	8 giugno	1999 A	6 settembre	1999
Ucraina	21 aprile	1994	20 luglio	1994
Ungheria	9 novembre	1989	1° marzo	1992
Uruguay	10 agosto	2001 A	8 novembre	2001
Uzbekistan	25 settembre	2000 A	24 dicembre	2000
Vanuatu	18 febbraio	1999 A	19 maggio	1999
Vietnam	12 luglio	2002 A	10 ottobre	2002
Yemen	30 giugno	2000 A	28 settembre	2000

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo inglese può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

